

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'

ai sensi dell'art.47 e art.38 del D.P.R. n.445 del 28.12.2000 e s.m.i.

“Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”

Il/La sottoscritto/a _____
nato/a a _____ il _____,
residente in _____,
Via _____, civ. _____, sotto la propria
responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art.76 del D.P.R. 445 del 28.12.2000 in
caso di dichiarazioni mendaci,

D I C H I A R A

_____ , _____
luogo data

Il /La dichiarante

- Firma apposta in presenza del dipendente _____
- Allega fotocopia del documento di identità in corso di validità.

Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art.37 del D.P.R. n.445/2000 e s.m.i.

INFORMATIVA AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 giugno 2003, n.196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”:

I dati sopra riportati saranno trattati per i soli fini istituzionali e saranno utilizzati nel rispetto della normativa sulla privacy, senza alcuna diffusione all'esterno, fatta salva la trasmissione agli altri organi istituzionali competenti e l'eventuale comunicazione a terzi in qualità di soggetti interessati al procedimento ai sensi della L.n.241/90.-

Seguono articoli normativi del D.P.R. n.445 del 28.12.2000 (T.U. pubblicato sulla G.U. n.42 del 20.02.2001) e s.m.i..

Art.47 – Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà

1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'art.38.
2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per Legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'art.46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.
4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorità di Polizia Giudiziaria è presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.

Art.38 – Modalità di invio e sottoscrizione delle istanze

1. Tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici servizi possono essere inviate anche per fax e via telematica.
2. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide:
 - a. se sottoscritte mediante la firma digitale, basata su di un certificato qualificato, rilasciato da un certificatore accreditato, e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura;
 - b. ovvero quando l'autore è identificato dal sistema informatico con l'uso della carta d'identità elettronica o della carta nazionale dei servizi;
2. Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo. Le istanze e la copia fotostatica del documento di identità possono essere inviate per via telematica; nei procedimenti di aggiudicazione di contratti pubblici, detta facoltà è consentita nei limiti stabiliti dal regolamento di cui all'art.15, comma 2 della Legge 15 marzo 1997, n.59.

Art.76 – Norme penali

1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'art.4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.
4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.

Art.37 – Esenzioni fiscali

1. Le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 sono esenti dall'imposta di bollo.
2. L'imposta di bollo non è dovuta quando per le leggi vigenti sia esente da bollo l'atto sostituito ovvero quello nel quale è apposta la firma da legalizzare.